

## COMUNE DI ROCCAFRANCA

Provincia di BRESCIA

Prot. n. 938

Ord. Sind. N. 389/2010 del .03.02.2010

**OGGETTO:** ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

### IL SINDACO

**premesse :**

- che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:
  - iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
  - residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;
- che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
- l'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;
- che l'articolo 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;
- che l'art. 6, comma 5 del medesimo D.Lgs 286/2007, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o del regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;
- che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'articolo 7 che il cittadino dell'unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato, atto a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;

- che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all'articolo 9 nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

- che il comma 3° del citato articolo 9 del D. Lgs. 30/2007 crea tuttavia un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'articolo 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,

- che il successivo comma 4 del medesimo art. 9 del D. Lgs. 30/2007, prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

- che gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;

- che in particolare, il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generale dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza informandone il Prefetto;

- che l'art. 221 del T.U.L.L.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di agibilità, stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di agibilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli ambienti abitativi;

VISTO l'art. 54 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125;

VISTO il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno nel quale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 117, comma 2, lettera h, della Costituzione, è sancito l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado o isolamento che favoriscano l'insorgere di fenomeni criminosi;

VISTA la Legge 94/2009;

VISTO l'articolo 4, comma 3 del D.lgs 25.07.1998 n. 286, indicato "Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" così come modificato dalla lettera a) del comma 22 dell'Art. 1 legge 15 luglio 2009 n. 94, il quale stabilisce che l'ingresso nel nostro territorio è consentito allo straniero che dimostri, per altro, la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno; tali mezzi sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministero dell'Interno;

VISTA la Direttiva Ministeriale del 1° marzo 2000, che ha definito i parametri per i mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;

ACCLARATO che il Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. N.6263 del 16.12.2008 ha ribadito la necessità della disponibilità di mezzi leciti di sussistenza per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, tra i quali il possesso di un alloggio, la regolare attività lavorativa e una condotta di vita corretta;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

PRESO ATTO che a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, e dell'entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri (G.U. n. 72 del 27/3/2007) in vigore dall'11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, fornendo adeguate disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roccafranca;

ATTESO che in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, nel corso degli ultimi mesi, si è registrato un incremento notevole dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione;

CONSIDERATO che di pari passo alle numerose richieste di iscrizioni anagrafiche che vengono periodicamente presentate, si assiste già da tempo ad un vero e proprio fenomeno migratorio che in termini oggettivi e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli e verifiche, potrebbe assurgere a connotati di vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica nonché dell'incolumità dell'ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione del termine;

DATO ATTO infatti che accade non di rado, in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, che gli stessi agenti si trovino al cospetto di alloggi affetti da un vistoso stato di degrado incompatibile con il requisito dell'abitabilità, palesando le medesime gravi carenze sia in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente, anche e soprattutto in correlazione con i limiti di affollamento, che vengono quasi sistematicamente disattesi con grave pregiudizio alle condizioni igieniche dell'ambiente abitativo;

DATO ATTO peraltro di come la condizione abitativa sia il termometro che misura il grado di integrazione di ogni persona nella collettività e di come nell'accezione di abitazione si racchiuda il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base ben definiti che permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, convergendo sul fatto che la situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

RITENUTO, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e che laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

RICONOSCIUTO pertanto indispensabile alla luce di quanto sopra esposto, disporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad evitare l'utilizzo di alloggi privi delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica da porsi in essere contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

DATO ATTO per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

CONSIDERATO che, in forza di quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

VISTA la necessità di provvedere in merito con il carattere dell'urgenza, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle richieste d'iscrizione anagrafica e quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili al fine di impedire una sua incontrollabile espansione a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 43, 1° e 2° comma, del Codice Civile;  
VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;  
VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento attuazione Legge n. 1228/54);  
VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";  
VISTO il D.P.R. 394/1999 (Regolamento attuazione del D:Lgs 25/07/1998 n. 286);  
VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";  
VISTA la Legge n. 94/2009 "Pacchetto Sicurezza"  
VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. n. 19 del 6 aprile 2007 e n. 45 del 8 agosto 2007;  
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;  
VISTI gli art. 46 e 47 del. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
VISTI gli art. 50 e 54, comma 1, del. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);  
VISTO l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 424, in materia di rilascio del certificato di abitabilità; VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

## **ORDINA**

In applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel Territorio dello Stato Italiano, di stabilire quanto segue:

### **1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D.LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:**

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico di cui al punto 1).

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato, la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione e il nome del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l'iscrizione anagrafica, il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:

1. Art. 7 c.1 lett. a): nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato: l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso.

2. In caso di lavoratore autonomo sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate, mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni, sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;
3. Art. 7 c. 1 lett. b):- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere attestata anche a mezzo di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza, preventivamente all'iscrizione anagrafica, potrà essere attivata da parte degli uffici comunali, in conformità alle disposizioni di legge, adeguata attività di verifica in ordine a quanto dichiarato, in particolar modo in merito alla provenienza e liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti, secondo quanto disposto dal citato art. 9 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 30/2007, si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2009 in euro 5.317,65 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 286/98);

Tabella esemplificativa

Limite di reddito	Numero componenti
€ 5.317,65	Solo richiedente o Richiedente + un familiare
€ 10.635,30	Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari
€ 15.952,95	Richiedente + quattro familiari e oltre

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza assicurativa che copra le spese sanitarie ovvero altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

- Art. 7 c. 1 lett. c) : nel caso di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale, per la richiesta d'iscrizione anagrafica, l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, una dichiarazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale ;

Accertata la sussistenza per ciascuna fattispecie dei requisiti sopra indicati, nonché della circostanza della dimora abituale, il procedimento si conclude con il rilascio del certificato d'iscrizione richiesto contenente il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto. Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato.

Le disposizioni sopra specificate non riguardano i cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso.

Inoltre, i cittadini dell'Unione titolari di un lavoro ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. a) conservano il diritto di soggiorno nei casi individuati dall'art. 7 comma 3.

## **2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D.LGS. 30/2007**

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno sono quelli tutti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 30/2007. Per l'iscrizione anagrafica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 30/2007. La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, il cui contenuto potrà essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche, secondo le disposizioni procedurali vigenti.

## **3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 30/2007**

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale – subordinata alla regolarità del soggiorno ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.lgs 286/1998, per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità e di conseguenza il perfezionamento del procedimento di iscrizione anagrafica conseguirà al momento della esibizione della Carta di soggiorno rilasciata dalla Questura secondo le norme in vigore.

Per la conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del D.lgs. n. 30/2007. In particolare si pone in evidenza quanto previsto al 1° comma dell'art. 13 laddove si consente il mantenimento del diritto di soggiorno alla sussistenza di risorse economiche sufficienti per sé e per i famigliari impedendo di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e per non costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

## **4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)**

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 286/1998, dovranno presentare la seguente documentazione:

- Passaporto valido con regolare visto d'ingresso
- Carta / Permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo dello stesso inoltrata alla Questura di competenza territoriale, qualora già scaduto come da circolari esplicative del Ministero dell'Interno n. 42 del 17/11/2006, n.16 del 02/04/2007 (in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno) e n. 43 del 02/08/2007 (in attesa di rilascio del permesso per ricongiungimento familiare);
- analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa.

Dell'avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data immediata comunicazione alla Questura di BRESCIA;

## **5) COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' DEL CITTADINO STRANIERO:**

- in seguito alla comunicazione di ospitalità presentata ai sensi del disposto di cui all'Art. 7 del D.L.vo 286/1998, oltre alla verifica in ordine alla presenza di tutti gli elementi previsti del 2° comma dello stesso Art. 7, si provveda a campione, a svolgere una verifica d'ufficio, volta ad accertare la corrispondenza in ordine a quanto dichiarato;
- che oltre a quanto indicato sul modello attualmente utilizzato per detta comunicazione, venga inserita con la formula di mero invito, l'opzione, da compilare a cura dell'ospitante, con la quale si comunica all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza il periodo di durata dell'ospitalità.

## **DISPONE**

Che in aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:

- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 della legge 24/12/1954, n. 1228, che siano confermate e mantenute in capo al Sindaco le funzioni di Ufficiale d'Anagrafe, con facoltà di delega secondo termini e modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- che ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'interno del registro generale della popolazione residente di Roccafranca, venga adeguatamente aggiornata e potenziata l'efficienza del già operativo registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno ovvero ogni variazione e utile informazione ad essa relativa;
- che all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica, venga esibito il certificato di agibilità (ex abitabilità) relativo all'alloggio, ai fini della salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità a tutela degli interessati.
- che nell'ipotesi di richiesta di iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o Pubblica Sicurezza, venga accertato nei confronti dei medesimi un presunto status di pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di Brescia,

## **INCARICA**

gli Uffici comunali nelle rispettive competenze e più precisamente l'Ufficio Anagrafe, l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Locale a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento, a far data dal **1° MARZO 2010** -

## **AVVISA**

Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

## **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Manda il presente provvedimento:

All'Ufficio Anagrafe  
All'Ufficio Tecnico  
All'Ufficio di Polizia Locale  
Al Prefetto di Brescia  
Al Questore di Brescia  
Al Comando Carabinieri di Rudiano.

Il Sindaco

F.to Murachelli Marina